

TRIBUNALE DI FERMO

-SEZIONE PENALE-

Protocollo e linee guida per l'applicazione avanti al Tribunale di Fermo dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 aggiornati D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022., per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato

Premessa:

I Magistrati e gli Avvocati del foro e del Tribunale di Fermo, convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per renderla omogenea e nel contempo maggiormente aderente al pregio, difficoltà ed impegno dell'attività svolta.

Ambito di applicazione

Le linee guida costituiranno punto di riferimento per la liquidazione degli onorari per attività professionale prestata a favore di imputati e persone offese ammesse al patrocinio a spese dello Stato (art. 74 DPR 115/02), imputati dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 DPR 115/02), imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 DPR 115/02) l'adozione di questo protocollo ha lo scopo di individuare dei criteri standardizzati, al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché di limitare le divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato.

Criteri e tabelle predeterminate

Il compenso è liquidato per fasi. Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione alla fase e ad allegare i documenti per le spese eventualmente sostenute. I compensi previsti per le singole fasi saranno ovviamente liquidati solo qualora si riscontri lo svolgimento di attività ad esse riconducibili.

FASI / PARAMETRI	ATTIVITA' / TARIFFE con riferimento alle voci del DPR 8 aprile 2004 n. 127
Studio	Corrispondenza e sessioni con il cliente e con colleghi, Esame e studio Pareri che esauriscono l'attività
Introduttiva	Esposti, denunce, querele Istanze (anche di ammissione al beneficio), opposizioni, dichiarazioni, richieste,

	ricorsi immediati al GDP Impugnazioni memorie
Istruttoria	Investigazioni difensive partecipazione ed assistenza ad atti o attività, compiuti durante le indagini preliminari dalla PG, dal PM o dal Giudice, per i quali sia prevista o richiesta la partecipazione del difensore; alle attività di ricerca o formazione della prova. partecipazione all'udienza in camera di consiglio o dibattimentale per esercizio di attività difensive in udienza in ordine a: eccezioni e richieste preliminari, richieste di prova, esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni di altre parti ecc. liste dei testi, dei consulenti e degli imputati di reato connesso o collegato citazioni e notifiche
Decisoria	partecipazione all'udienza in camera di consiglio o dibattimentale 6.2 per esercizio di attività difensive in udienza in ordine a: eccezioni e richieste preliminari, richieste di prova, esami, contro esami e riesami, confronti, ricognizioni, esperimenti, perizie, contestazioni, acquisizioni, letture, assistenza alle discussioni di altre parti ecc. discussione orale in udienza

I compensi professionali dei Difensori nei procedimenti penali nei confronti di parti processuali ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, e per l'assistenza nelle difese d'ufficio 97 I° comma o 97 IV° comma c.p.p., (irreperibili, irreperibili di fatto, latitanti, insolventi), sono determinati dalle tabelle allegate al presente protocollo.

- Tabella generica: per le fasi delle Indagini difensive, Indagini Preliminari, GIP/GUP, misure cautelati e riti alternativi;
- Tabella 1: processi di semplice e rapida definizione con concentrazione dell'attività in massimo tre udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore);
- Tabella 2: processi mediamente complessi che si protraggano per più di tre udienze (comprese quelle di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore).
- Tabella 3: processi particolarmente complessi che si protraggano oltre le sei udienze (compresa quella di prima comparizione o smistamento, ed escluse le udienze di rinvio determinato da impedimento di imputato o difensore ovvero da assenza di testi della parte privata che ne ha richiesto l'ammissione).

Le somme indicate nelle tabelle sono già ridotte. Nella redazione della notula deve essere aggiunto il 15% di rimborso forfettario oltre oneri fiscali.

All'interno di ciascuna tipologia di processi (tabelle 1, 2 e 3), al fine di adeguare la liquidazione alla *"natura, complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle imputazioni"*, vengono individuate ulteriori sottocategorie: processi trattati dal giudice collegiale e dal giudice monocratico e, all'interno di tale ultima categoria, processi per i quali è prevista l'udienza preliminare distinti dagli altri riti.

A questi si aggiungono, sempre nell'ambito delle singole tabelle, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi, per i quali è prevista una liquidazione omnicomprensiva delle varie fasi.

Per quanto attiene ai processi in fase di indagini preliminari e di udienza preliminare è stata prevista un'unica ipotesi di liquidazione per l'udienza preliminare, alla quale si aggiungono, non diversamente per quanto stabilito per la fase dibattimentale, le ipotesi di definizione attraverso riti alternativi, per i quali è prevista una liquidazione omnicomprensiva delle varie fasi. **In ogni caso, il compenso complessivo per tutte le attività prestate nelle fasi dalle Indagini preliminari a quelle Gip-Gup, antecedenti al rinvio a giudizio non possono superare complessivamente Euro 2.500,00**

E' stata, altresì, prevista, accanto alla liquidazione dei procedimenti camerati, ipotesi di liquidazione per le attività defensionali relative all'espletamento dell'incidente probatorio in fase di indagini preliminari, che rientra nella liquidazione GIP-GUP

Infine, è stata prevista la ipotesi di liquidazione, **per la fase di impugnazione, dinanzi alla Corte di Cassazione**, relativamente ai ricorsi avverso le sentenze di Appello avverso le sentenze del GdP, gli incidenti di esecuzione nonché per le impugnazioni inerenti avverso le ordinanze del Riesame in materia di misure cautelari reali, ed i ricorsi diretti avverso pronunce emesse dal Tribunale.

Tutti gli importi concordati tengono conto dei parametri fissati dal D.M. 55/14 e della riduzione di cui all'art. 106 bis DPR 115/02 il quale prevede che *"gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo"*.

Gli importi tabellari tengono conto delle modifiche dettate dal D.M. 8.3.2018 n. 37, con particolare riguardo alla introduzione della inderogabilità dei parametri minimi per i processi più complessi, nonché dei criteri per il calcolo in ipotesi di difesa di più imputati aventi la medesima posizione procedimentale o processuale.

In ipotesi di difesa congiunta di più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il difensore presenterà una richiesta di liquidazione unica e, previa riunione dei procedimenti di cui al mod. 27, il compenso sarà aumentato nella misura del 30% per ciascun soggetto fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10% oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta. In ipotesi di riunione di processi per reati connessi richiesta dai difensori, si concorda che tale attività sia da ricondurre alla "fase introduttiva".

In ipotesi di riunione di processi per reati connessi richiesta dai difensori, si concorda che tale attività sia da ricondurre alla "fase introduttiva".

In relazione a quanto già previsto dall'art. 2 D.M. 55/14 le parti concordano nel fissare la percentuale per il rimborso a titolo di spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.

Continuità' nella difesa di ufficio

Il Giudice nominerà, nelle diverse udienze, in caso di mancata presenza del difensore di fiducia o del difensore d'ufficio nominato ex art. 97, comma 1, c.p.p. lo stesso difensore designato in sostituzione ex art. 97, comma 4, c.p.p. in precedenza - qualora sia presente personalmente -, essendo in tal modo assicurata una difesa effettiva all'imputato e non ostando in tale senso il dato normativo (art. 97, comma 4, c.p.p.).

Avvicendamento di più difensori nell'ambito dello stesso procedimento

Qualora nel corso del medesimo processo intervengano più difensori - siano essi difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero difensori di ufficio ex art. 97 co. 1° e co. 4° c.p.p. - attesi i limiti previsti dall'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 sul limite massimo degli importi liquidabili, ove più difensori abbiano svolto attività riconducibili ad identiche fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria), si applicheranno per ognuna di tale fase i parametri medi ridotti di 1/3 ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002 (massimo liquidabile nel settore del patrocinio a spese dello Stato), ridotti in proporzione al numero dei difensori intervenuti aventi titolo alla liquidazione.

Elezione di domicilio

In applicazione della giurisprudenza della Suprema Corte (da ultimo Cass sez. IV n. 12243 del 13.2.2018) l'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale. Ne deriva che qualora l'istanza di ammissione contenga l'elezione di domicilio presso il difensore, il provvedimento di ammissione al beneficio conterrà l'espressa indicazione del domicilio, salva espressa modifica che dovrà essere allegata e depositata nel fascicolo del processo. Attesa la valenza dell'eventuale elezione di domicilio, il difensore che sia stato ammesso al patrocinio da parte del GIP avrà cura di depositare, nella prima udienza utile successiva all'ammissione, copia dell'istanza di ammissione al beneficio contenente l'elezione del domicilio ovvero del decreto di ammissione per consentire l'individuazione dell'esistenza dell'elezione del domicilio nel corso della fase dibattimentale o comunque nella fase definitiva GIP-GUP.

Modalità di liquidazione

I difensori depositano le istanze di liquidazione a mezzo sistema telematico SIAMM, salvo consuetudini differenti o concordate col singolo Ufficio Giudiziario. **I criteri espressi nelle linee guida saranno applicabili solo ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne**

faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione. Il difensore che intende avvalersi delle linee guida si impegna a presentare l'istanza di liquidazione, unitamente a copia del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero della documentazione che attesta la irreperibilità anche di fatto dell'assistito, prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta, qualora l'ufficio accetti la richiesta cartacea, in difetto vi provvederà a mezzo SIAMM.

Nel caso di prestazione di attività a favore di imputato dichiarato irreperibile il difensore si impegna ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità che allegherà in copia.

La liquidazione è disposta dal giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta del difensore. Il provvedimento è notificato immediatamente alle parti dandone atto nel verbale di udienza. La liquidazione sarà differita per il tempo strettamente necessario soltanto qualora, alla presentazione dell'istanza, il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli uffici tempestivamente interpellati (anagrafe, DAP, consolati), della documentazione che deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti. Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato insolvente, il difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione di documentazione, non appena divenuta disponibile, di avere inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito e/o le procedure esecutive finalizzate al recupero del credito, così come previsto dal successivo punto.

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AL DIFENSORE DI UFFICIO

- Documentazione necessaria -

A) Persona difesa: cittadino italiano residente nello Stato.

1. Parcella e atto di costituzione in mora recapitato in alternativa presso la residenza anagrafica, ovvero il domicilio dichiarato, ovvero, se risulta in atti, presso il luogo ove esercita abitualmente attività lavorativa;
2. Richiesta del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo) del quale è richiesta l'esecuzione
3. Attestazione di avvenuta ricerca beni da pignorare con modalità telematiche ex art. 492 bis c.p.c. mediante deposito del processo verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale si indichino tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze che dovrà necessariamente comprendere le banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti (in particolare: anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari; banche dati degli enti previdenziali; Pubblico Registro Automobilistico);

4. verbale di pignoramento negativo dei beni mobili registrati e/o dei crediti emergenti dalla suindicata ricerca.

B) Persona difesa: cittadino straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno.

1. Stessa documentazione indicata per il precedente punto A 2 ed A3.
2. attestazione del consolato o dell'ambasciata dello stato di provenienza da cui risulti che l'assistito non sia titolare di proprietà immobiliari o altri redditi percepiti all'estero *(in questo caso il Giudice provvederà ugualmente alla liquidazione qualora il difensore provi di avere inoltrato tale richiesta e questa non sia pervenuta nei successivi sessanta giorni).*

C) Persona difesa: cittadino italiano di fatto irreperibile.

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;
2. verifica anagrafica aggiornata negativa;
3. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

D) Persona difesa: cittadino straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile, di cui non si conosca la residenza all'estero

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, ovvero l'ultimo domicilio conosciuto, ovvero il domicilio dichiarato o eletto se diverso dallo studio legale del difensore ovvero se risulta agli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato attività lavorativa;
2. verifica anagrafica aggiornata negativa;
3. 3. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto.

E) Persona difesa: cittadino straniero sedicente senza fissa dimora, di fatto irreperibile

1. certificato del D.A.P., dal quale risulti che l'assistito non è detenuto;
2. in caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore, parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito;
3. in caso di elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio legale del difensore verifica anagrafica aggiornata negativa.

F) Persona difesa: cittadino straniero di cui si conosce la residenza all'estero:

1. parcella e atto di costituzione in mora, di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica;
2. atto di recupero negativo.

**SPESE SOSTENUTE DAI DIFENSORI DI UFFICIO
PER IL RECUPERO DEI CREDITI PROFESSIONALI**

Si conviene per una liquidazione forfettaria, comprensiva di compensi e spese, in linea con i parametri medi previsti per la liquidazione del compenso nelle procedure di ingiunzione e nella considerazione dello scarto tra i compensi riconosciuti in sede giudiziale e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), che viene fissata nella misura di Euro 300,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore) ed E 150,00 per fase esecutiva, oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%) ed al rimborso di ulteriori spese ove documentate.

Per il Giudice di Pace: i compensi riconosciuti in sede giudiziale e quelli liquidabili secondo il regime del patrocinio a spese dello stato (applicabile ai sensi dell'art. 116 DPR n. 115/2002), che viene fissata nella misura di Euro 250,00 per la fase giudiziale relativa alla formazione del titolo esecutivo (salvo il caso in cui la liquidazione contenuta nel titolo esecutivo sia inferiore) ed Euro 150,00 per fase esecutiva, oltre agli accessori di legge (iva, cap e spese generali nella misura del 15%) ed al rimborso di ulteriori spese ove documentate.

TABELLE

TABELLA GENERICA

FASE: INDAGINI DIFENSIVE

Indagini difensive

Fase di studio	€ 300,00
Fase istruttoria	€ 500,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 800,00</u>

FASE: GIP GUP

Udienza preliminare e procedimenti definiti con riti alternativi

Udienza Preliminare	
Fase di studio	€ 290,00
Fase introduttiva	€ 260,00
Fase istruttoria	€ 350,00
Fase decisionale	€ 480,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.380,00</u>

Definizione del processo con oblazione	
<u>TOTALE</u>	<u>650,00</u>

Applicazione della pena su accordo in udienza camerale	
Per reati da Udienza Preliminare oppure da immediato ex art. 453 o ex art. 447 cpp	<u>€ 1.200,00</u>
Per reati ex art. 550 cpp e da opposizione a decreto penale di condanna	<u>€ 900,00</u>

Rito abbreviato (semplice o condizionato)	
Per reati da Udienza Preliminare oppure da immediato ex art. 453	<u>€ 1.600,00</u>
Per reati ex art. 550 cpp e da opposizione a decreto penale di condanna	<u>€ 1.300,00</u>

Messa alla prova	
Messa alla prova	<u>€ 1.200,00</u>

FASE: GIP GUP e TRIBUNALE

Procedimenti camera di consiglio

Incidente di esecuzione con udienza camerale con ricorso della difesa	
Fase di studio	€ 160,00
Fase introduttiva	€ 190,00
Fase decisionale	€ 480,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 830,00</u>

Incidente di esecuzione d'ufficio	
Fase di studio	€ 160,00
Fase decisionale	€ 480,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 640,00</u>

Reclamo ex 410 bis c.p.p.	
Fase di studio	€ 330,00
Fase decisionale	€ 240,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 570,00</u>

Udienza camerale ex 409 c.p.p.	
Fase di studio	€ 290,00
Fase introduttiva	€ 270,00
Fase decisionale	€ 480,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1040,00</u>

Incidente Probatorio in fase di Indagini Preliminari	
Fase di studio	€ 400,00
Fase introduttiva	€ 230,00
Fase decisionale	€ 600,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.230,00</u>

Procedimenti con misure cautelari

Udienza per la convalida dell'arresto	
Fase di studio	€ 150,00
Fase istruttoria	€ 180,00
Fase decisionale	€ 300,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 630,00</u>

Interrogatorio di garanzia	
Fase di studio	€ 290,00
Fase istruttoria	€ 350,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 640,00</u>

Altre attività relative a misure cautelari personali in corso (istanze di revoca/sostituzione etc.)	
Per una o più istanze relative al medesimo procedimento	<u>€ 570,00</u>

Attività relative a misure cautelari reali in corso (istanze di revoca/sostituzione etc.)	
Per una o più istanze relative al medesimo procedimento	€ 570,00

Impugnazioni delle misure cautelari personali (appello o riesame)	
Fase di studio	€ 130,00
Fase introduttiva	€ 440,00
Fase decisionale (se la presenza del difensore è documentata)	€ 500,00
<u>TOTALE</u>	€ 1070,00

Impugnazioni delle misure cautelari reale (appello o riesame)	
Fase di studio	€ 130,00
Fase introduttiva	€ 440,00
Fase decisionale (se la presenza del difensore è documentata)	€ 500,00
<u>TOTALE</u>	€ 1070,00

TABELLA 1

FASE: TRIBUNALE MONOCRATICO O COLLEGALE

**Processi di semplice e rapida conclusione
Definizione entro la 3° udienza**

Tribunale Monocratico processi a citazione diretta	
Fase di studio	€ 160,00
Fase introduttiva	€ 190,00
Fase istruttoria	€ 380,00
Fase decisionale	€ 480,00

<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.210,00</u>
----------------------	--------------------------

Tribunale Monocratico processi provenienti da udienza preliminare	
Fase di studio	€ 210,00
Fase introduttiva	€ 230,00
Fase istruttoria	€ 440,00
Fase decisionale	€ 530,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.410,00</u>

Tribunale collegiale	
Fase di studio	€ 270,00
Fase introduttiva	€ 260,00
Fase istruttoria	€ 480,00
Fase decisionale	€ 550,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.560,00</u>

TABELLA 2

FASE: TRIBUNALE MONOCRATICO O COLLEGIALE

Processi di media complessità
definizione dalla 4° ed entro la 6° udienza

Tribunale Monocratico processi a citazione diretta	
Fase di studio	€ 260,00
Fase introduttiva	€ 230,00
Fase istruttoria	€ 480,00
Fase decisionale	€ 580,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.550,00</u>

Tribunale Monocratico processi provenienti da udienza preliminare	
Fase di studio	€ 270,00
Fase introduttiva	€ 260,00
Fase istruttoria	€ 530,00
Fase decisionale	€ 630,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.690,00</u>

Tribunale collegiale	
Fase di studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 360,00
Fase istruttoria	€ 700,00
Fase decisionale	€ 750,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 2.110,00</u>

TABELLA 3

FASE: TRIBUNALE MONOCRATICO O COLLEGIALE

Processi di particolarmente complessi
definizione dalla 7° udienza in poi

Tribunale Monocratico processi a citazione diretta	
Fase di studio	€ 260,00
Fase introduttiva	€ 230,00
Fase istruttoria	€ 550,00
Fase decisionale	€ 650,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.690,00</u>

Tribunale Monocratico processi provenienti da udienza preliminare	
Fase di studio	€ 270,00
Fase introduttiva	€ 260,00
Fase istruttoria	€ 650,00
Fase decisionale	€ 700,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.880,00</u>

Tribunale collegiale	
Fase di studio	€ 300,00
Fase introduttiva	€ 360,00
Fase istruttoria	€ 800,00
Fase decisionale	€ 850,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 2.310,00</u>

*Tribunale Monocratico o collegiale
Procedimenti definiti con riti alternativi*

Definizione del processo con oblazione	
<u>TOTALE</u>	<u>650,00</u>

Applicazione della pena ex 444 c.p.p.	
<u>TOTALE</u>	<u>€ 900,00</u>

Rito abbreviato (semplice o condizionato)	
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.300</u>

Messa alla prova	
<u>TOTALE</u>	<u>€ 1.200,00</u>

Suprema Corte di Cassazione

Procedimenti trattati innanzi alla Suprema Corte di Cassazione,

riguardanti (esempio):

- *impugnazioni diretta avverso sentenza del Tribunale;*
- *impugnazioni sentenza del Tribunale, quale organo di appello avverso pronunce Giudice di Pace;*
- *ricorsi relativi ad incidenti di esecuzione;*
- *ricorsi relativi alle impugnazioni delle misure cautelari.*

Fase di studio	€ 350,00
Fase introduttiva	€ 900,00
Fase decisionale Fase dovuta solo se il difensore ha documentato la propria partecipazione alla discussione orale o scritta.	€ 1.000,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 2.250,00</u>

GIUDICE DI PACE

Processi di semplice e rapida definizione senza istruttoria,
definiti ex art. 34 e 35 D. Lvo 274/2000


Giudice di Pace	
Fase di studio	€ 130,00
Fase introduttiva	€ 210,00
Fase decisionale	€ 230,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 570,00</u>

Processi con istruttoria dibattimentale


Giudice di Pace	
Fase di studio	€ 130,00
Fase introduttiva	€ 160,00
Fase istruttoria	€ 310,00
Fase decisionale	€ 280,00
<u>TOTALE</u>	<u>€ 880,00</u>

Fermo, li 26 Gennaio 2023

Il Presidente del Tribunale, Dott. Bruno Castagnoli



Il Procuratore della Repubblica, Dott. Raffaele Iannella



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, Avv. Stefano Chiodini



Il Presidente della Camera Penale, Avv. Andrea Albanesi

